



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2024
COM(2024) 297 final

2024/0165 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 3
dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo")¹ con riguardo alle modifiche dell'allegato 3 dello stesso.

La decisione aggiornerà l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ("regole specifiche per prodotto") per tenere conto del sistema armonizzato 2022.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

2.2. Il consiglio di partenariato

In virtù degli articoli 7 e 68 dell'accordo, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda "Commercio, trasporti, pesca e altri accordi", titolo I "Scambi di merci", capo 2 "Regole di origine", e i relativi allegati, come l'allegato 3, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato UE-Regno Unito per la cooperazione doganale e le regole di origine, che ha concluso i lavori preparatori in materia nella 3ª riunione il 27 settembre 2023, presenta al consiglio di partenariato proposte di modifica dell'allegato 3.

Il 21 dicembre 2023 il consiglio di partenariato ha adottato la decisione 1/2023, in base alla quale l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito non deve essere modificato per quanto riguarda le categorie di prodotti (ossia quelle elencate nell'allegato 5 dell'accordo) fino al 1° gennaio 2032. L'articolo 1 della suddetta decisione 1/2023 prevede tuttavia un'eccezione a tale disposizione quando la modifica è dovuta per un aggiornamento del sistema armonizzato. Inoltre in questo caso non sono previste modifiche per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare un atto:

Il 1° gennaio 2022 sono state apportate modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA")².

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

² Organizzazione mondiale delle dogane, "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", 1983.

Le parti dell'accordo hanno convenuto che, per tenere conto degli adeguamenti del SA 2022, è necessario aggiornare la descrizione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci SA e le norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Scopo dell'atto previsto è modificare l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per adeguarlo alla versione del 2022 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) per quanto riguarda la descrizione delle voci SA e le regole di origine specifiche per prodotto.

È pertanto opportuno modificare l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali modifiche non introducono modifiche sostanziali delle regole di origine negoziate.

L'atto previsto diventerà vincolante a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale il consiglio di partenariato può modificare allegati quali l'allegato 3.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'azione proposta riguarda le regole specifiche per prodotto di cui all'allegato 3. Esse sono ormai obsolete a seguito dell'entrata in vigore del SA 2022 il 1° gennaio 2022. Di conseguenza, il comitato commerciale specializzato UE-Regno Unito per la cooperazione doganale e le regole di origine ha convenuto, nella 3^a riunione tenutasi il 27 settembre 2023, di aggiornare l'allegato 3 per tenere conto del SA 2022.

Aggiornamento dell'allegato 3

L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell'allegato 3. L'aggiornamento dell'allegato 3 riguarda le modifiche introdotte dal SA 2022 nella formulazione di alcuni capitoli, voci o sottovoci del SA, nonché l'adeguamento di talune regole specifiche per prodotto.

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato riguarda le modifiche dell'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'aggiornamento, con frequenza quinquennale, delle regole di origine "specifiche per prodotto" in linea con gli aggiornamenti del sistema armonizzato fa parte delle buone pratiche dell'Unione europea.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono*

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, segnatamente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

L'atto, in questo caso una decisione, che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, in conformità degli articoli 7 e 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del consiglio di partenariato modificherà l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto, le quali sono importanti per numerosi portatori di interessi esterni, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 3
dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) La parte seconda, titolo I, capo 2, e gli allegati da 2 a 9 dell'accordo prevedono disposizioni sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 68 dell'accordo, il consiglio di partenariato istituito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può modificare la parte seconda "Commercio, trasporti, pesca e altri accordi", titolo I "Scambi di merci", capo 2 "Regole di origine", e i relativi allegati, come l'allegato 3, che stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto, ossia le rispettive lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, e che attualmente si basa sulla versione 2017 del sistema armonizzato ("SA").
- (4) Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato 3 per allineare la formulazione di taluni capitoli, voci o sottovoci e per adeguare le regole di origine specifiche per prodotto alla versione SA 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato nella sua interezza, tenendo conto del numero di modifiche da apportare allo stesso.
- (5) Nella decisione 1/2023 il consiglio di partenariato ha stabilito che l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non dovrebbe essere modificato per i prodotti elencati nell'allegato 5 dell'accordo, tranne quando la modifica è dovuta per aggiornamenti del sistema armonizzato. In questo caso non sono inoltre previste modifiche per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato 5

dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La decisione del consiglio di partenariato allegata alla presente decisione è pertanto in ogni caso conforme alla decisione 1/2023 del consiglio di partenariato.

- (6) L'adozione della decisione da parte del consiglio di partenariato è prevista per il terzo trimestre del 2024.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso come allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del consiglio di partenariato di cui all'articolo 1 sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente